

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 1128**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore CUTRUFO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 FEBBRAIO 2002**

—————

Norme per il ripristino di immobili distrutti dalla guerra

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La materia concernente i contributi statali per la ricostruzione delle abitazioni distrutte dagli eventi bellici è stata oggetto di diverse leggi. L'ultima, la legge 28 ottobre 1981, n. 611, prorogava al 31 dicembre 1982 il termine per l'autorizzazione ad iniziare le opere.

Il decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 901, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1985, n. 42, all'articolo 1-*quater* stabiliva, invece, che tale termine era da considerarsi meramente ordinario, nel senso che le amministrazioni regionali dovevano rilasciare, senza limitazione di tempo, le autorizzazioni per la ricostruzione d'immobili per i quali i sinistrati di guerra avevano optato e richiesto il contributo statale entro il termine del 31 dicembre 1970.

Le amministrazioni regionali competenti si sono scrupolosamente attenute a tali leggi, ma la legge 30 dicembre 1991, n. 412, all'articolo 2 ha stabilito la cessazione della concessione di indennizzi e contributi per i danni di guerra, di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 968, a decorrere dall'anno finanziario 1992.

Grande è stata la delusione e il disappunto dei sinistrati di guerra che avevano fatto legittimo affidamento su una partecipazione dello Stato, anche se limitata, alla ricostruzione degli immobili distrutti, le cui autorizzazioni erano state rilasciate nei tempi e nei termini di legge.

Il presente disegno di legge non intende risolvere nella sua interezza il complesso problema della ricostruzione degli immobili distrutti dalla guerra, ma si limita a disporre, solo per le domande di contributi che siano state presentate entro e non oltre il 31 dicembre 1970, una ulteriore proroga dei termini per l'autorizzazione al completamento della ricostruzione, come previsto dall'articolo 27 della legge 25 giugno 1949, n. 409.

La proroga è prevista fino al 31 dicembre 2006 e la spesa che lo Stato sostiene per i primi tre anni, dall'approvazione del presente disegno di legge, è di 516.456 euro l'anno, da incrementarsi negli anni successivi, secondo le richieste effettuate.

Obiettivo e finalità del presente disegno di legge sono il recupero degli immobili perduti nonché un doveroso risarcimento da parte dello Stato a coloro che hanno subito gravi danni per effetto degli eventi bellici.

Inoltre, la presente proposta se approvata, avrà un effetto positivo sull'andamento del settore dell'edilizia privata con una minima spesa per lo Stato. Infatti, l'agevolazione si concretizza nella concessione di un contributo in trenta annualità, decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione e dai successivi interventi di verifica e controllo da parte delle strutture pubbliche competenti, pari al 4 per cento del costo di costruzione, secondo parametri a limitazione quantitativa stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Il termine per l'autorizzazione a iniziare le opere previste dall'articolo 27, quarto comma, della legge 25 giugno 1949, n. 409, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2006.

2. Nel caso in cui le opere di cui al comma 1 fossero state parzialmente eseguite, l'autorizzazione può essere concessa per la parte dell'immobile ancora da ripristinare.

3. Per la realizzazione delle opere di cui al comma 1, si applicano le disposizioni previste dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni.

### Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 516.456 euro annui a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

